

MARIO ENRICO DELPINI

ARCIVESCOVO DI MILANO

Prot. Gen. n.

00400

Oggetto:

Decreto generale

Abitazioni dei presbiteri

Già il Concilio di Trento aveva stabilito l'obbligo di residenza per i pastori in cura d'anime, ancora attualmente in vigore per i Vescovi (cann. 395 e 410), i Parroci (can. 533) e i Vicari Parrocchiali (can. 550 §1). Tale obbligo è finalizzato a far sì che i pastori siano facilmente accessibili dai fedeli loro affidati e possano dividerne la vita.

Nella nostra Arcidiocesi, per tradizione, ogni Parrocchia è dotata della propria casa parrocchiale. Il Sinodo diocesano 47° ha fornito alcune indicazioni riguardanti l'abitazione e le spese per il ministero (cost. 489), successivamente determinate da un primo Decreto dell'Ordinario diocesano in data 27 giugno 2006 (Prot. Gen. n. 1857/06), relativo all'arredamento delle case canoniche, e da un secondo in data 21 dicembre 2007 (Prot. Gen. n. 4890/07), riguardante il trasloco dei presbiteri al momento del cambio della destinazione ministeriale.

Desiderando ora riordinare la materia, al fine di fornire determinazioni aggiornate rispetto alle necessità che oggi si presentano, a decorrere **dal 5 aprile 2026** si dispone quanto segue.

1. Finalità dell'abitazione del sacerdote

La Diocesi assicura a tutti i presbiteri attivi nel ministero o ritirati per motivi di salute o di età, la disponibilità di un'abitazione sufficiente e decorosa. Tale disponibilità è gratuita e comprende anche le spese relative al riscaldamento, nonché, per i soli sacerdoti con incarichi pastorali in parrocchia (Parroci e Responsabili di Comunità pastorale; Vicari Parrocchiali e di Comunità pastorale; Residenti con Incarichi Pastoral) quelle relative all'energia elettrica e all'acqua nei limiti del normale utilizzo personale.

Il sacerdote ha a disposizione un'abitazione, di proprietà di una Parrocchia o di un altro Ente, con l'unico fine di poter svolgere il proprio ministero; è quindi a lui assegnata in ragione del suo ufficio. Nel caso in cui un presbitero desideri ospitare stabilmente una persona, egli dovrà chiedere l'autorizzazione al Vicario episcopale di zona, che verrà rilasciata in forma scritta e inoltrata anche alla Cancelleria arcivescovile. L'ospite dovrà inoltre contribuire alle spese relative alle utenze, salvo che non sia diversamente disposto dal Vicario episcopale.

Le Comunità Pastorali sono invitate a studiare, in accordo con i competenti uffici di Curia, la realizzazione di alcune strutture comuni per i sacerdoti, come una mensa comune o locali idonei agli incontri.

MARIO ENRICO DELPINI

ARCIVESCOVO DI MILANO

2. L'arredamento e le finiture

Le parti essenziali dell'arredamento della casa (ossia almeno la cucina, il bagno e i suoi arredi) saranno approntate dalle Parrocchie.

L'arredamento sarà scelto secondo criteri di dignità, ordine e sobrietà (cost. 489 § 2); sarà affidato alla cura diligente del presbitero che ne usufruisce e sarà debitamente sostituito quando l'usura del tempo lo renderà necessario.

Con gli stessi criteri saranno scelte le finiture (come, ad esempio, la pavimentazione e gli infissi).

Nella prima destinazione dei sacerdoti, è compito della Parrocchia che accoglie provvedere all'arredamento integrale dell'abitazione.

3. La ristrutturazione e il cambio di destinazione delle abitazioni dei sacerdoti

Quando occorra procedere alla ristrutturazione o alla manutenzione straordinaria dell'abitazione del sacerdote, anche qualora i lavori siano di importo inferiore alla soglia che richiede l'autorizzazione canonica, sarà sempre necessario consultare previamente il Consiglio pastorale e il Consiglio degli affari economici della Parrocchia o della Comunità pastorale.

Qualora un'abitazione destinata a un sacerdote risulti libera, perché nessuno è inviato dall'Ordinario diocesano ad abitare lì, la Parrocchia potrà utilizzarla liberamente per finalità pastorali (ad esempio, adibendola ad aule di catechismo) purché l'immobile non sia trasformato in modo tale che risulti variata la sua originaria destinazione.

Qualora la Parrocchia voglia ospitare persone in difficoltà o mettere a reddito un appartamento destinato ad abitazione dei sacerdoti, chiedendo l'autorizzazione all'Ordinario diocesano per la sottoscrizione del contratto dovrà specificare questa circostanza. L'iter autorizzativo dovrà prevedere, in questo specifico caso, anche il parere del Vicario episcopale di zona.

Quando una Parrocchia intenda trasformare strutturalmente un'abitazione destinata a un sacerdote per finalità pastorali, attraverso lavori di manutenzione anche di importo inferiore alla soglia che richiede l'autorizzazione canonica, modificando di fatto la destinazione della stessa, dovrà chiedere l'autorizzazione all'Ordinario diocesano. L'iter autorizzativo dovrà prevedere, anche in questo caso, il parere del Vicario episcopale di zona.

4. Le spese relative al trasloco

Tutte le parrocchie, le Comunità pastorali e le altre realtà ecclesiali della Diocesi sono chiamate a contribuire agli oneri relativi al trasloco dei presbiteri secondo quanto già stabilito dal Decreto del 21 dicembre 2007, le cui disposizioni vengono confermate.

Pertanto, sono a carico del sacerdote (che vi provvederà personalmente con gli opportuni aiuti volontari o a proprie spese) l'imballaggio del materiale contenuto nei mobili e il suo disimballaggio e sistemazione nella nuova abitazione.

Sono a carico per metà della Parrocchia/e o Ente/i di partenza e per metà della Parrocchia/e o Ente/i di destinazione gli oneri relativi a:

- smontaggio e rivestimento protettivo per il trasporto di mobili e lampadari;
- trasporto di tutti i materiali (prelievo, posizionamento sul mezzo di trasporto, viaggio verso destinazione, scarico);
- allocazione del materiale nel nuovo appartamento (con montaggio di mobili e lampadari e ritiro degli imballaggi vuoti).

MARIO ENRICO DELPINI

ARCIVESCOVO DI MILANO

Per Parrocchia/Ente si intende solo quello di impegno pastorale e non di semplice residenza (ad es. nel caso di un sacerdote destinato alla Curia e a risiedere senza incarichi in una Parrocchia, l'Ente di destinazione onerato sarà la Diocesi e non la Parrocchia). Nel caso di sacerdoti che terminano il loro servizio pastorale attivo (per es. parroci che si ritirano per età o malattia e diventano solo residenti), gli oneri sono a carico per intero della Parrocchia/e o Ente/i di partenza.

Nel caso in cui il trasferimento avvenga all'interno della stessa Parrocchia (o Comunità pastorale), per ragioni indipendenti dalla volontà del presbitero, gli oneri sono totalmente a carico della Parrocchia stessa (o Comunità pastorale).

Per oneri si intende il pagamento del corrispettivo alla ditta specializzata (scelta in accordo con la Parrocchia/e o Ente/i) e/o la messa a disposizione di mezzi e persone.

Nello stile di sobrietà che caratterizza la vita del presbitero le spese relative al trasferimento dovranno essere moderate, individuando modalità sobrie di trasloco che non gravino eccessivamente sui soggetti ecclesiali coinvolti e a tal fine la Curia studierà la possibilità di specifici accordi con alcune società di traslochi, individuando condizioni di particolare convenienza economica di cui potranno godere quanti (presbiteri, Parrocchie o altri Enti, ...) lo riterranno opportuno.

Le medesime condizioni relative alle abitazioni dei presbiteri e ai loro traslochi in ragione del ministero, laddove possibile, siano applicate anche alle abitazioni stabilmente destinate a sacerdoti con incarichi diversi da quelli sopra menzionati, anche se relativi a differenti ambiti di servizio ecclesiale.

Affido a tutto il clero diocesano le presenti disposizioni, nell'auspicio che sempre più il nostro presbiterio possa manifestare il suo volto missionario, ossia rivolto all'essenziale, a Colui che è la fonte e la gioia della nostra vita. «È proprio mantenendo vivo il fuoco della carità pastorale, cioè l'amore del Buon Pastore, che ogni sacerdote può trovare equilibrio nella vita di tutti i giorni e saper discernere ciò che giova e ciò che è il *proprium* del ministero» (LEO PP XIV, litt. ap. *Una fedeltà che genera futuro*, n. 24).

Milano, 24 febbraio 2026

Mario Delcini
Arcivescovo

don Marco Carv
Cancelliere Arcivescovile

